



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"FASSA LUX"

ART. 1) DENOMINAZIONE

L'associazione denominata "FASSA LUX", C.F. 91016110222, creata il 02.01.2010, viene oggi costituita ai sensi del Codice civile e del D.Lgs. n. 117/2017 (*d'ora in avanti CTS*) e successive modifiche.

L'Associazione costituisce un Ente di Terzo Settore ed effettuerà l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nella sezione "altri Enti del Terzo Settore". A seguito dell'iscrizione l'Associazione aggiungerà alla propria denominazione, nel rispetto della vigente normativa, la dicitura "Ente del Terzo settore" ovvero l'acronimo ETS.

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e verrà comunicata dal Consiglio di amministrazione a tutti gli Uffici interessati.

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale a San Giovanni di Fassa in Strada de Pilat n. 16 ed ha durata a tempo indeterminato. L'associazione potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

La variazione della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporterà obbligo di modifica statutaria, fermo restando l'adempimento degli altri obblighi di legge.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 4. Ogni attività organizzata, gestita e/o promossa dall'Associazione sarà sempre improntata ed ispirata a questo principio.

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai

fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È espressamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a qualsiasi associato, lavoratore e/o collaboratore, nonché agli amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Nei limiti nonché secondo le modalità della vigente normativa, resta soltanto fermo il diritto al rimborso delle spese sostenute, dietro presentazione di apposita documentazione scritta e secondo le regole deliberate dal Consiglio Direttivo.

ART. 4) SCOPI ISTITUZIONALI E FINALITA' ASSOCIATIVE

L'Associazione ha lo scopo di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità rispetto alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, nonché ai principi della religione cattolica e ai principi di democrazia, uguaglianza, libertà e dignità stabiliti dalla Costituzione italiana.

L'Associazione persegue le predette finalità mediante l'esercizio in via esclusiva o principale delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art.5, comma 1 del Codice del Terzo Settore (D.LGS. 117/2017) rivolte anche a terzi purché in ogni caso in conformità con le vigenti prescrizioni di legge.:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lett d, CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale perseguite dall'Associazione (art. 5, lett. i, CTS);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, lett. l, CTS);

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5, lett. u, CTS);

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5, lett. t, CTS);

Nel rispetto delle attività di interesse generale esercitate, l'Associazione, più nel dettaglio si prefigge di organizzare e/o gestire:

- gestione della **Scuola Parentale** (Homeschooling), avente sede in San Giovanni di Fassa in Strada Pilat n. 16

- possibilità di aprire **ulteriori Scuole Parentali** in tutta Italia e/o all'estero;

- gestione attività e **strutture scolastiche di ogni ordine e grado**, aperte anche a non soci e ai loro figli minori, nel rispetto dei principi ispiratori della Associazione;

- gestione di centri sociali, culturali e ricreativi;

- progettazione, redazione e pubblicazione di **materiale didattico ed informativo**, di dispense, volumi, sussidi audio, video, telematici e di tutto quanto possa essere utile a integrare le attività di cui ai punti precedenti;

- attività di formazione, informazione ed aggiornamento rivolta sia ai soci che a terzi, attraverso la progettazione e la gestione, in conto proprio o di terzi, di corsi, seminari, convegni, mostre o qualsiasi altra opportunità di informazione, formazione od aggiornamento, **nei campi socio-educativi e culturali**;

- **Organizzazione di eventi culturali**: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione,

L'Associazione, nello svolgimento delle proprie attività in conformità ai dettami statutari, si ispira ai valori della religione cattolica per lo sviluppo educativo integrale della persona attraverso l'educazione al Vero, al bene, al giusto e al bello, alimentando il desiderio naturale di conoscenza; la crescita con fede retta, coscienza desta e ragione retta che propizi la libertà di pensiero; la promozione della cultura secondo verità e

senso di realtà, promuovendo altresì l'integrazione tra cultura umana e messaggio della salvezza.

ART. 5) PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLE FINALITÀ ASSOCIATIVE

L'Associazione si prefigge di promuovere e diffondere, con qualsiasi mezzo consentito e nel rispetto della vigente normativa, tutte le proprie attività di interesse generale esercitate ai sensi del precedente art. 4.

L'Associazione potrà definire accordi di partenariato, convenzioni o collaborazioni con altre Associazioni, Enti Pubblici o Privati, Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, ovvero in generale con tutti i soggetti e le Associazioni, italiane o estere, che perseguano analoghe finalità.

L'Associazione può avvalersi di soggetti lavoratori e/o collaboratori a qualsiasi titolo, nonché dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle proprie finalità, nel rispetto della vigente normativa.

ART. 6) ATTIVITÀ DIVERSE E RACCOLTA FONDI

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare **anche attività diverse** da quelle soprariportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel suddetto articolo.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione potrà esercitare attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. Ciò potrà avvenire anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in ogni caso nel rispetto di ogni normativa vigente.



ART. 7) VOLONTARI E LAVORATORI

L'associazione può avvalersi di volontari, e nel caso in cui essi collaborino in modo non occasionale saranno iscritti in apposito registro.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione può assumere **lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura** ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e comunque nel rispetto di tutta la vigente normativa.

ART. 8) AMMISSIONE DEI SOCI

Tutti, purché ne condividano gli scopi, possono aderire all'Associazione; il numero egli associati è illimitato, e non può essere inferiore a quello stabilito dalla legge.

I Soci si suddividono nelle seguenti categorie, meramente nominali e senza alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione:

- a) soci fondatori, ovvero i soci individuati nell'atto costitutivo dalla cui iniziativa è nata l'Associazione;
- b) soci ordinari, ovvero tutti i soggetti che vengano ammessi nell'Associazione dopo la

sua costituzione.

La domanda di ammissione a socio dovrà essere presentata dall'interessato che condivida gli scopi statutari ed i principi dell'Associazione direttamente al Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 15, il quale, entro 60 giorni dal momento dell'invio della relativa domanda scritta, deve deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti circa l'ammissione o meno del richiedente, comunicando la decisione.

Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni devono essere sottoscritte anche dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi.

A seguito dell'accoglimento della domanda, notificato all'interessato, il socio ordinario è iscritto nel Libro degli associati, acquista tutti i diritti ed assume tutti gli obblighi derivanti dallo statuto, dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea e da eventuali regolamenti interni.

Il rigetto della domanda di ammissione deve essere motivato ed è notificato immediatamente all'interessato; avverso il diniego è consentito presentare istanza di riesame all'Assemblea ordinaria entro 60 giorni dal momento della comunicazione della delibera. L'Assemblea si esprime in prima convocazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, ovvero in seconda convocazione a maggioranza dei partecipanti, indicando un'apposita riunione, o in alternativa nella sua successiva convocazione già programmata. La delibera dell'Assemblea deve essere assunta entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza di riesame da parte dell'interessato, salve particolari esigenze da motivare per iscritto, e deve essere comunicata all'interessato, a cura del Presidente, entro i successivi 30 giorni.

È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'associato che non sia persona fisica partecipa tramite il proprio legale rappresentante, ovvero tramite una persona da questi indicata.

ART. 9) ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualifica di socio dell'Associazione si ottiene a seguito dell'accoglimento della domanda di ammissione, e si mantiene con il versamento della quota associativa annuale.

La qualifica di socio dell'Associazione può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso da comunicarsi per iscritto in qualunque momento al Consiglio Direttivo;
- b) per decesso o estinzione;
- c) per mancato pagamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, ovvero per ritardato pagamento della stessa oltre il termine di 60 giorni dalla relativa scadenza;
- d) per perdita dei requisiti richiesti dall'Associazione ai fini dell'ammissione;
- e) per comprovati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi del presente statuto, per aver tenuto un comportamento che si dimostri incompatibile con gli scopi dell'Associazione, ovvero quando le qualità morali o la condotta del Socio si dimostrino tali da ledere l'immagine dell'Associazione o, in ogni caso, per altri motivi che comportino indegnità.

La procedura di esclusione dall'Associazione avviene tramite delibera del Consiglio Direttivo da comunicare all'interessato.

Il Socio che per qualunque motivo cessa di far parte dell'Associazione perde ogni diritto alla restituzione di quanto versato a qualsiasi titolo all'Associazione stessa.

In ogni caso prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

ART. 10) DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Dalla qualifica di Socio conseguono i seguenti diritti:

- a) godere delle attività e delle iniziative dell'Associazione;
- b) partecipare alla gestione dell'Associazione secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti interni;
- c) esercitare il diritto di voto in Assemblea, secondo le modalità del presente Statuto;
- d) accedere agli atti dell'Associazione;
- e) ogni altro diritto previsto dalla normativa, dai regolamenti ovvero dal presente Statuto.

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione;
- 3) a versare l'eventuale quota associativa;

ART. 11) RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) quote associative;
- 2) contributi pubblici e privati;
- 3) donazioni e lasciti testamentari;
- 4) rendite patrimoniali;
- 5) proventi da attività di raccolta fondi;
- 6) attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm. e ii.
- 7) ogni altra entrata compatibile con le disposizioni legislative vigenti in materia

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle eventuali quote associative annuali, stabilite dall'assemblea dei soci che ne determina l'ammontare.

ART. 12) ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno l'associazione deve redigere il bilancio di esercizio che viene predisposto dal Consiglio di amministrazione, sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci entro i primi 4 mesi successivi alla chiusura e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Entro il mese di dicembre, il Consiglio di amministrazione sottopone il bilancio preventivo per l'anno successivo all'assemblea dei soci per l'approvazione.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Il Consiglio Direttivo, con le modalità e secondo le forme previste dalla vigente normativa, documenta nel bilancio il carattere secondario e strumentale delle eventuali attività diverse svolte dall'Associazione.

ART. 13) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,



- 2) il Consiglio di amministrazione;
- 3) il Presidente;
- 4) l'Organo di Controllo, se deliberato dall'assemblea o previsto per legge;
- 5) il Collegio dei Probiviri, se deliberato dall'assemblea.

L'elezione degli Organi dell'associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

L'Associazione è a schema libero. In armonia con quanto previsto nel presente Statuto nonché per meglio svolgere le proprie attività istituzionali di cui all'art. 3, su proposta del Consiglio Direttivo potrà essere approvato un Regolamento interno per meglio disciplinare nel concreto alcuni aspetti o settori di attività.

ART. 14) ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta **da tutti i soci** ed è l'organo sovrano dell'associazione. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro soci.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio di Amministrazione o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio di esercizio, preventivo e l'eventuale bilancio sociale;
- 2) elegge e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione e degli eventuali Organo di controllo e Collegio dei Probiviri e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
- 4) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua

competenza.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio di Amministrazione eletto fra i presenti.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto o strumenti di comunicazione elettronica (fax, e-mail, ecc.) da recapitarsi ai soci almeno 8 giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale, almeno 8 giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, lo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le sedute dell'Assemblea dei Soci possono aver luogo anche in tele o videoconferenza; in tal caso, la convocazione deve recare la piattaforma che facilita lo svolgimento della seduta, e ciascuno dei partecipanti deve poter essere identificato ed essere in grado di votare ed intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti.

Ugualmente qualora ne ricorra la necessità, è consentita l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità

dell'associato che partecipa e vota.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Ogni delibera dell'Assemblea vincola tutti gli associati, anche se erano assenti o avevano espresso il proprio voto contrario.

ART. 15) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è formato da un numero di membri pari a 3 nominati dall'Assemblea dei soci **fra i soci** medesimi.

Fra essi, 3 membri sono nominati dall'assemblea dei soci.

I membri del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio di Amministrazione esclusivamente i soci maggiorenni.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio di Amministrazione decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il consiglio rimane risultante a seguito dell'avvenuta cessazione.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e

il Segretario.

Al Consiglio di Amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

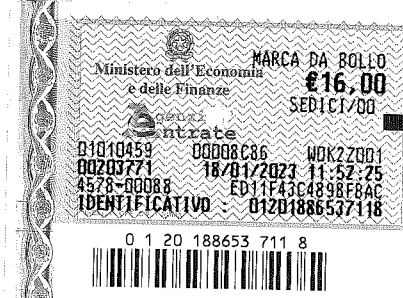
- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea nonché individuare le specifiche attività diverse che l'associazione potrà esercitare nel rispetto di tutti gli obblighi di legge;
- 3) predisporre il bilancio di esercizio, preventivo, e l'eventuale bilancio sociale;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione dei soci;
- 5) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- 6) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione non spettanti all'Assemblea dei soci;
- 7) stabilire la quota associativa annuale;
- 8) deliberare, con decisione motivata, sull'eventuale esclusione degli associati.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Comitato medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato di regola almeno 2 volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando la maggioranza dei consiglieri ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da comunicarsi almeno 7 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. Nei casi di indifferibile urgenza o può essere convocato con un preavviso di 48 ore. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono



conservati agli atti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 16) PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio di Amministrazione al suo interno, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci e resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Comitato più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 17) SEGRETARIO

Il Consiglio di Amministrazione individua al suo interno, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un Segretario al quale affidare la predisposizione e la tenuta dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio medesimo, nonché la cura della tenuta dei libri degli associati e degli altri libri dell'Associazione.

Il Segretario svolge le attività che gli sono specificamente delegate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo. Egli cura la corrispondenza con gli associati, ad esempio trasmettendo gli inviti per le adunanze dell'assemblea, fornendo ogni informazione richiesta, ovvero permettendo l'attuazione del diritto di accesso agli atti dell'Associazione.

ART. 18) TESORIERE

Il Consiglio di Amministrazione individua al suo interno, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un Tesoriere che gestisce le risorse finanziarie dell'Associazione, effettua i pagamenti, incassa le quote e i contributi versati dai Soci firmandone le

relative quietanze, eroga i rimborsi delle spese sostenute, provvede alla tenuta dei registri contabili dell'Associazione nonché alla conservazione della relativa documentazione e redige i progetti di bilancio; inoltre, al Tesoriere compete l'ordinaria amministrazione del conto corrente associativo, mentre la straordinaria amministrazione è esercitata congiuntamente con il Presidente.

ART. 19) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri, eventualmente nominato, è composto da 3 membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci stessi e resta in carica per 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per 3 mandati.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea.

Il Collegio inoltre svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART. 20) ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge (cfr. art. 30 c. 2 D.Lgs. 117/2017).

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un

revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 21) SCIOGLIMENTO

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe, secondo la decisione adottata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 22) DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss.mm. e ii. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

San Giovanni di Fassa li 29/12/2022

Marta
Enrico
Carlo
Luca
Leo
Angela

Consorzio
Simone

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI CAVALESE
REGISTRATO IL 18.1.23 AL II, 22 SERIE 3
RISCOSSO IL 20.1.23 PER DECED
DI CUI €
PAGAMENTO IN DATA 17.1.23 AZIENDA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

